

## Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali

In applicazione dell'art. 33 cpv. 3 ROAD, il Comitato Direttivo emana la presente direttiva concernente gli indizi di riciclaggio. La presente direttiva è parte integrante del ROAD.

### I. Importanza degli indizi

Gli indizi di riciclaggio enumerati qui di seguito servono innanzitutto a sensibilizzare gli intermediari finanziari e il loro personale. Un indizio a se stante non costituisce un fondamento sufficiente a determinare l'esistenza di una operazione di riciclaggio, tuttavia la concorrenza di più elementi può indicarne la presenza. Soprattutto questa lista di indizi non è esaustiva e necessita un aggiornamento continuo ai mutamenti delle circostanze e alle nuove tecniche di riciclaggio. Essa deve essere utilizzata come strumento ausiliario e non deve portare a comportamenti schematizzati che si scontrino con le norme del buon senso.

Bisogna esaminare la plausibilità delle delucidazioni fornite dal cliente in merito alla fattispecie economica di queste operazioni. A questo riguardo è importante che le spiegazioni del cliente (per esempio quelle relative a ragioni fiscali o di legislazione sull'esportazione di divise) non vengano accettate senza previo esame.

### II. Indizi generali

Transazioni finanziarie presentano rischi particolari di riciclaggio quando:

- la loro struttura indica un fine illecito, il loro fine economico non è identificabile, appaiono assurde da un punto di vista economico;
- i valori patrimoniali vengono ritirati poco tempo dopo essere stati depositati in conto (conti transitori), sempre che l'attività del cliente non renda plausibile questo agire;
- esulano dalle attività usuali o dalla cerchia di clienti usuale di un intermediario finanziario e non si comprendono le ragioni per le quali il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario per realizzare il suo affare;
- un conto bancario rimasto per lungo tempo inattivo viene improvvisamente movimentato senza che se ne possa ravvisare una ragione plausibile;
- non sono compatibili con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

Infine, deve essere considerato come sospetto qualsiasi cliente che fornisce all'intermediario finanziario false o fallaci informazioni e senza ragioni plausibili rifiuta di fornire le informazioni e i documenti necessari.

### III. Indizi particolari

#### Operazioni di cassa:

- Cambio di una cifra importante di biglietti di banca in piccolo taglio contro biglietti di grosso taglio
- Operazioni di cambio a contanti superiori ai franchi 5'000
- Incasso di assegni, compresi gli assegni di viaggio, per grosse cifre.
- Acquisto o vendita di metalli preziosi in grandi quantità da parte di clienti occasionali.
- Acquisto di assegni bancari per grosse cifre da parte di clienti occasionali.
- Ordini di giro all'estero da parte di clienti occasionali senza ragione apparente.
- Conclusione frequente di operazioni di cassa il cui ammontare complessivo supera i franchi 100'000.
- Acquisto e consegna fisica di titoli al portatore.

#### Operazioni in conto corrente o in conto deposito:

- Prelevamenti frequenti di grosse somme di denaro senza che l'attività del cliente giustifichi tali operazioni.
- Ricorso a metodi di finanziamento utilizzati nel commercio internazionale, quando l'utilizzo di tali sistemi è in contrasto con l'attività conosciuta dal cliente.
- Conti utilizzati in modo intensivo per effettuare pagamenti quando gli stessi non ricevono o ricevono pochi versamenti.
- Struttura economicamente assurda della relazione d'affari tra un cliente e la sua banca (grosso numero di conti presso il medesimo istituto, trasferimenti frequenti fra conti diversi, liquidità eccessive, ecc.).
- Fornitura di garanzie da terzi sconosciuti che non appaiono in relazione stretta con il cliente e che non hanno alcuna ragione plausibile e riconoscibile per fornire tali garanzie.
- Giro in favore di un'altra banca senza indicazioni del beneficiario.
- Operazioni di trasferimento di fondi da una banca senza indicazioni né del nome né del numero di conto del beneficiario.
- Bonifici ripetuti di grosse cifre all'estero con istruzione di pagare il beneficiario a contanti.
- Versamenti importanti e ripetuti in direzione o provenienza di paesi produttori di droghe.
- Forniture di cauzioni o garanzie bancarie a copertura di prestiti di terzi non conformi all'uso commerciale del cliente.
- Versamenti a contanti da parte di un gran numero di persone diverse su un solo conto.
- Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito dubbioso.
- Utilizzazione di conti cifrati o sotto pseudonimi per l'esecuzione di transazioni commerciali di imprese artigianali, commerciali o industriali.
- Ritiro dei valori patrimoniali poco tempo dopo averli depositati (conto di transito).

#### Operazioni fiduciarie:

- Crediti fiduciarî (prestiti back to back) senza ragione lecita riconoscibile.
- Detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni in società non quotate in borsa e di cui non si può determinare l'attività.

#### Altre:

- Tentativi del cliente di evitare il contatto personale con l'intermediario finanziario.

#### **IV. Indizi qualificati**

- Chiusura di un conto e apertura di un nuovo conto a nome del medesimo cliente o di membri della sua famiglia senza documentazione bancaria d'appoggio (paper trail).
- Richiesta del cliente di ottenere ricevuta per prelievi a contanti o per deposito di titoli che non sono stati realmente effettuati o che sono stati ridepositati immediatamente dopo sempre nel medesimo istituto.
- Richiesta del cliente di effettuare degli ordini di pagamento con indicazione di un'ordinante inesatto.
- Richiesta di un cliente tendente a fare transitare certi versamenti non sul proprio conto ma su un conto "Nostro" della banca o su un conto "Diversi".
- Accettazione di garanzie non corrispondenti alla realtà economica o concessione di crediti a titolo fiduciario sapendo che la copertura è fittizia.
- Inchieste penali dirette contro un cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, o distrazione di fondi pubblici.

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato direttivo in data 24 febbraio 2003 ed entra immediatamente in vigore previa approvazione dell'autorità federale di controllo LRD e adozione dei nuovi statuti e regolamenti da parte dell'assemblea generale dei soci dell'OAD FCT.

**Per l'OAD FCT**

**Massimo Tognola**  
**Presidente**

**Luca Confalonieri**  
**Segretario**